

**SETTORE POLITICHE, SERVIZI E COESIONE SOCIALE
CONTRIBUZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI E
INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2025**

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)

L'art. 6, comma 2, del DPCM n. 159/2013 e s.m.i., prevede la facoltà di presentare l'ISEE del nucleo ristretto rispetto a quello ordinario.

VALORE ISEE PER ESENZIONE	VALORE ISEE PER CONTRIBUZIONE MASSIMA
Sino a € 9.360,00	Oltre 80.000,00

La misura della quota di contribuzione unitaria personalizzata è individuata applicando la seguente proporzione a tutte le prestazioni del SAD:

Quota di contribuzione unitaria personalizzata = $\frac{\text{Proprio ISEE}}{\text{Soglia ISEE Massima}} \times \text{Tariffa oraria}$ (intendendosi per tariffa oraria quella *relativa agli interventi di assistenza socio-assistenziale*)

Quota di contribuzione mensile = Quota di contribuzione unitaria personalizzata * Numero di ore di assistenza domiciliare fruite.

CONSEGNA PASTI A DOMICILIO

L'art. 6, comma 2, del DPCM n.159/2013 e s.m.i., prevede la facoltà di presentare l'ISEE del nucleo ristretto rispetto a quello ordinario.

La misura della quota di contribuzione è individuata nel seguente modo:

VALORE ISEE PER ESENZIONE	COEFFICIENTE CAPACITÀ ECONOMICA PER DETERMINAZIONE TARIFFE MENSILI		
Sino a € 9.360,00	€ 9.360,01 ISEE	€ 15.000,00 ISEE	35% costo servizio
	€ 15.000,01 ISEE	€ 20.000,00 ISEE	70% costo servizio
	€ 20.000,01 ISEE	OLTRE	100% costo servizio

STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER MINORI

Nei casi previsti dall'art. 14, lettera B)* del capoverso relativo alle "Modalità di accesso e criteri", del Regolamento sui "Servizi Sociali erogati dal Comune di Sassari e definizione dei criteri di compartecipazione degli utenti al costo dei servizi", la misura della quota di contribuzione è individuata nel seguente modo:

MODALITÀ DI CALCOLO DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER L'INSERIMENTO IN STRUTTURE DI ACCOGLIENZA PER MINORI IN REGIME RESIDENZIALE

VALORE ISEE PER ESENZIONE	COEFFICIENTE CAPACITÀ ECONOMICA PER DETERMINAZIONE TARIFFE MENSILI		
Sino a € 9.360,00	€ 9.360,01 ISEE	€ 15.000,00 ISEE	0,20% ISEE
	€ 15.000,01 ISEE	€ 20.000,00 ISEE	0,40% ISEE
	€ 20.000,01 ISEE	OLTRE	0,60% ISEE

MODALITÀ DI CALCOLO DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER GLI INSERIMENTI IN STRUTTURE DI ACCOGLIENZA PER MINORI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE

VALORE ISEE PER ESENZIONE	COEFFICIENTE CAPACITÀ ECONOMICA PER DETERMINAZIONE TARIFFE MENSILI		
Sino a € 9.360,00	€ 9.360,01 ISEE	€ 15.000,00 ISEE	0,10% ISEE
	€ 15.000,01 ISEE	€ 20.000,00 ISEE	0,20% ISEE
	€ 20.000,01 ISEE	OLTRE	0,30% ISEE

AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORI

L'assistenza economica per il mantenimento del minore affidato di cui all'articolo 18 del Regolamento sui “Servizi Sociali erogati dal Comune di Sassari e definizione dei criteri di compartecipazione degli utenti al costo dei servizi” è riconosciuto dall'Amministrazione secondo gli importi individuati nella seguente tabella:

MINORI IN AFFIDAMENTO	IMPORTO CONTRIBUTO AFFIDO
1	€ 550,90
2	€ 786,96
3	€ 1.023,10
4	€ 1.259,20
5	€ 1.455,95
6	€ 1.613,34
7	€ 1.731,40

Nel caso in cui il soggetto affidatario sia un parente o un affine obbligato agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del c.c., l'assistenza economica può essere comunque prestata, secondo gli importi individuati in tabella, se il soggetto affidatario si trovi in stato di bisogno, determinato da un valore ISEE non superiore a € 9.000,00. Nel caso in cui nel nucleo siano presenti due o più minori affidati si applica un abbattimento di € 516,46 per ogni minore in affido oltre il primo.

MINORI IN AFFIDAMENTO	AFFIDI AI PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI (Art. 433 c.c.)
1	€ 367,27
2	€ 524,64
3	€ 682,07
4	€ 839,47
5	€ 970,63
6	€ 1.075,56
7	€ 1.154,27

L'assistenza economica è prestata anche quando il soggetto affidatario è il tutore od il curatore dell'affidato.

INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO PER L'INSERIMENTO DI PERSONE ANZIANE E DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

Ai sensi dell'art. 24 del Regolamento sui “Servizi Sociali erogati dal Comune di Sassari e definizione dei criteri di compartecipazione degli utenti al costo dei servizi”, la determinazione della capacità economica dell'utente, da cui discende il calcolo della retta di cui ai sottoindicati punti 1 e 2, avviene con riferimento all'ISEE e ai trattamenti economici esenti IRPEF.

1) INTERVENTO ECONOMICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'intervento economico integrativo è erogato a favore dell'utente inserito in una struttura residenziale e in un Centro diurno, qualora questo non sia in grado di provvedere alla copertura parziale/integrale della retta di ospitalità (quota sociale per le R.S.A.).

Fatti salvi casi eccezionali, debitamente motivati con atto dirigenziale, l'intervento economico integrativo, comprensivo della quota della retta a carico del beneficiario non potrà essere superiore a:

- € 2.200,00 mensili per le Comunità integrate per anziani e adulti non autosufficienti, così come definite dall'art. 13 del D.P.G.R. 22 luglio 2008, n. 4;
- € 1.600,00 mensili per le Comunità alloggio per anziani così come definite dall'art. 11 del D.P.G.R. 22 luglio 2008, n. 4;
- € 2.600,00 mensili per le strutture rivolte a persone con disabilità e in particolare Comunità di tipo familiare, gruppi di convivenza e gruppi appartamento (art. 5 D.P.G.R. 22 luglio 2008, n. 4 e art. 2 Allegato DGR 53/7 del 29/10/2018), strutture residenziali a carattere comunitario e in particolare Comunità residenziali per persone con disabilità e per il “*dopo di noi*” (art. 9 D.P.G.R. 22 luglio 2008, n. 4) e Comunità integrate per persone con disabilità e per il “*dopo di noi*” (art. 14 del D.P.G.R. 22 luglio 2008, n. 4);
- le quote sociali giornaliere definite dalla R.A.S, per gli inserimenti nelle R.S.A. e Centri Diurni Integrati;

Pertanto l'integrazione mensile dell'Ente è calcolata detraendo dai tetti massimi su indicati la capacità economica di concorrenza dell'ospite. Detta capacità si ottiene sommando all'importo dell'Issee i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF, meno la somma di € 150,00 mensili che viene lasciata nella disponibilità dello stesso perché possa far fronte alle spese personali.

2) CASA SERENA

La retta mensile è calcolata sommando all'importo dell'Isee i redditi esenti Irpef detraendo la tredicesima mensilità (che viene in questo modo lasciata nella disponibilità degli ospiti), e dividendo la somma così ricavata per dodici:

$$\text{RETTA} = [(\text{ISEE} + \text{REDDITI ESENTI}) - 13^{\text{a}} \text{ MENSILITÀ}] / 12$$

Al fine di rendere il più equo possibile il pagamento della retta e di prevenire situazioni di disagio, legate al fatto che il calcolo dell'ISEE ha alcune componenti che non corrispondono ad un reddito immediatamente liquido e disponibile, su tale importo si applicano i correttivi indicati nei paragrafi successivi.

Se l'importo ottenuto con il calcolo di cui sopra sarà inferiore ai 300,00 euro, esso verrà aumentato fino a tale cifra, che costituisce la retta minima; se sarà superiore a 1.600,00 euro, verrà diminuito fino a tale cifra che costituisce la retta massima.

Viene lasciata nella disponibilità degli ospiti la somma di euro 150,00 perché possano far fronte alle loro spese personali. Pertanto, nel caso in cui la somma effettiva che rimane loro dovesse risultare inferiore, potranno richiedere una diminuzione della retta sopra indicata fornendo la documentazione che attesti quali siano le loro entrate nette, con l'eccezione dei casi in cui siano in possesso di un patrimonio mobiliare o immobiliare. Infatti l'eventuale patrimonio mobiliare o immobiliare a disposizione dell'ospite dovrà essere utilizzato per il pagamento della retta fino al suo esaurimento.

Coloro che fossero in possesso di un patrimonio immobiliare potranno chiedere un ridimensionamento della retta in misura tale che il pagamento sia sostenibile in base al loro reddito liquido effettivo e rimangano loro i 150 euro per le spese personali, purché dimostrino di aver posto in essere tutti gli adempimenti utili per l'alienazione o la locazione di tale patrimonio e si impegnino con contratto formale ad utilizzare i proventi che in futuro deriveranno dal bene per saldare il debito contratto con l'Amministrazione. Nel caso in cui non dovessero riuscire ad alienare o locare i beni immobili di cui sono proprietari il debito maturato dovrà essere saldato da coloro che erediteranno gli immobili.

Nel caso in cui un ospite della struttura risultasse proprietario o comproprietario di un immobile in cui risiede ancora il proprio coniuge la retta dovrà essere calcolata lasciando comunque nella sua disponibilità la somma di euro 150,00 al mese.

La clausola secondo la quale debbano essere lasciati 150,00 euro nella disponibilità degli ospiti deve essere applicata anche nei confronti di coloro che risultassero titolari di un patrimonio mobiliare nell'Isee, ma attraverso la presentazione degli estratti conto relativi alle ultime sei mensilità dimostrino che tali somme non sono più nella loro disponibilità.

Per specifiche esigenze, idoneamente documentate, la quota di 150,00 euro può essere rivalutata, con provvedimento dirigenziale, tenuto conto della valutazione sociale da parte del Servizio Sociale competente per territorio, della presenza o meno di parenti che possano aiutare gli ospiti a far fronte alle spese per le esigenze quotidiane, e della disponibilità di bilancio comunale.

Le suddette esigenze sono legate in particolare:

- ad eccezionali spese mediche e specialistiche;
- all'acquisto, dietro prescrizione di medici specialisti, di presidi e/o ausili, non direttamente assicurati dal SSN, necessari per la cura e il trattamento di particolari patologie;
- alla necessaria presenza, in relazione al grado di non autosufficienza dell'ospite della Comunità Integrata, di assistenti privati per il supporto allo svolgimento delle funzioni primarie.